

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2729

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ROSITANI

Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di individuazione dei medici competenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Presentata il 9 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante misure urgenti per risolvere la carenza di personale infermieristico, ha previsto, all’articolo 1-bis una modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ha comportato l’estensione delle competenze del medico del lavoro ai medici igienisti e legali. Questa misura costituisce un grave danno alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori oltre che essere lesiva della professionalità dei medici competenti. Infatti il decreto legislativo n. 626 del 1994, al citato articolo 2, comma 1, lettera d), attribuisce ai medici competenti di effettuare la sorveglianza sanitaria nell’ambiente del lavoro, collaborando con il datore di lavoro e con il responsabile del

servizio di prevenzione nella valutazione per i rischi della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicando, ove necessario, tutti i provvedimenti atti ad eliminare o perlomeno ridurre i rischi per la salute nell’ambiente di lavoro. Con la modifica introdotta dal citato decreto-legge n. 402 del 2001 è stato previsto che questi compiti, delicati e specifici, possano essere svolti anche dai medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni. Questa previsione si pone in contrasto con le direttive europee che individuano esclusivamente lo specialista in medicina del lavoro come medico competente per i ruoli citati e costituisce un precedente grave perché, senza alcuna motivazione e senza alcuna valutazione degli iter formativi, stabilisce equipollenze tra specializzazioni che

hanno obiettivi diversi e richiedono conoscenze e competenze tecniche diverse. Numerosissimi sono i documenti nazionali, europei ed internazionali che sanciscono, senza ombra di dubbio alcuno, la necessità di specifiche competenze di medicina del lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In ultimo giova ricordare che in questo senso si è anche pronunciata la Camera dei deputati che ha approvato, il 19 dicembre 2001, un ordine del giorno che

impegna il Governo a riconsiderare quanto previsto dal citato articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, che ha suscitato non poche perplessità sull'effettivo rispetto della professionalità dei medici e della sicurezza dei lavoratori.

La presente proposta di legge è dunque volta a ripristinare la situazione *quo ante*, riportando la competenza esclusiva in materia lavorativa in capo ai medici del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: « o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni » sono soppresse.

€ 0,26



14PDL0035290